

LEGGE 24 dicembre 2007 , n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Vigente al : 5-5-2022

201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attivita' svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

204. Per il completamento degli interventi di cui agli [articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522](#), e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

205. Per il completamento degli interventi di cui all'[articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88](#), e' autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2008.

206. Per il completamento degli interventi previsti dall'[articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni, in applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002](#), relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi

asiatici, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalita' di concessione del contributo sono quelle previste dal [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004](#).

207. Ai sensi dell'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999](#), l'efficacia del comma 206 e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonche' alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

208. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13](#), e successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

209. E' fondo di cui all'[articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13](#), e' integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo e' pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attivita' di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunita' tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni gia' attuate, nonche' per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacita' di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalita' di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalita' di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entita' del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 210. H contribuito non puo' superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attivita' per studi, ricerche e campagne informative, nonche' per gli impianti terranave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

215. 11 Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorita' portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricita' alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalita' di approvvigionamento in porto.

216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: "in traffico internazionale" sono soppresse.

217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dopo le parole: "della predetta sezione I" sono inserite le seguenti: "e del capo VI del titolo II".

218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non

inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

220. L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'[articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 marzo 2006, n. 80](#), sono prorogati per l'anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e di cui all'[articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13](#), e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

223. Per le finalità di cui all'[articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla [decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), con delibera

del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al [decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000](#), e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalita' attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1999, n. 40](#), come prorogati dall'[articolo 45, comma 1, lettera c\), della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), relativi all'anno 2007, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

226. Al fondo istituito dall'[articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e' assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate. (25)

228. Le annualita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454](#), sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

229. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454](#), e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

230. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66](#).

231. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51](#), e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operativita' degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al [decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](#), e al relativo regolamento di attuazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205](#), volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalita' stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'[articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](#), e' soppressa.

234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilita' e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualita' del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del [decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250](#), sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al [comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le

disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21](#), nonché al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340](#), e al [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata [legge n. 166 del 2002](#).

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340](#), prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal [comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002](#), che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002](#) prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340](#), per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'[articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002](#).

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al [comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002](#), istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli

anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e' destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'[articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, e' autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010. (55) (97) (100) (106) (115)

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal [comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

246. Il contributo, previsto all'[articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), dovra' essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005](#) e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attivita' ispettiva e le verifiche previste dal [codice della strada](#), dotare gli uffici ed il personale preposto ad attivita' di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attivita' istituzionali, ivi compresa la formazione, e' autorizzata la spesa di 17,5 milioni di euro per l'anno 2008.

248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata [legge n. 296 del 2006](#), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

249. E capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle

ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. e' aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di societa' del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformita' alla direttiva 2004/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonche' una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

251. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammmodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la citta' di Roma, per il quale e' autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza e' autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2004, n. 47](#), e' ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 aprile 2005, n. 58](#), e' ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilita' di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonche' le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico e' assicurato in regime

di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilita' sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico. (13)

254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la societa' Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa' le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle citta' di Bologna e di Torino, e' autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e' autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziare dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). A valere sulle risorse stanziare dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'[articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro e' destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), da realizzare con le modalita' di cui al [primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64](#), anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

259. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni.

260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 "due mari" Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'[articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'[articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'[articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), e' autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e' autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'[articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

266. Il Fondo di cui al comma 264 e' finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'[articolo 5, comma 7, lettera a\), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalita' e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i [commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'[articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), e' autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana

e' autorizzata ad effettuare.

273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 e' destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalita' di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'[articolo 2, comma 203, lettera c\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

275. COMMA ABROGATO DALLA [L. 6 LUGLIO 2012, N. 96](#).

276. Il fondo di cui all'[articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e' incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al [comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e' emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto

decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le parole: "20 miliardi di euro" sono sostituite dalle seguenti: "23 miliardi di euro".

280. All'[articolo 1, comma 796, lettera n\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato" sono inserite le seguenti:

"per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma"; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci"; (18)

b) nel secondo periodo, le parole: "100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti"; (18)

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre, prioritari agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento".

281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia

che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al [decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230](#), e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'[articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272](#), disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle

unita' di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita' penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 1989, n. 61](#), composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'[articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9](#).

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 e' istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

288. L'[articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilita' di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

289. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50](#), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56](#).

289-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50](#), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56](#).

290. Le attivita' di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una societa' per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La societa', quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed e' sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La societa' assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla societa' possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalita' previsti dal [comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 18](#)

[aprile 2016, n. 50.](#)(27)

291. Per le finalita' di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 139](#), e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, e' autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'[articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla societa' di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

294. In applicazione dell'[articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli [articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), e successive modificazioni, all'[articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112](#), e' attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'[articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67](#), e dagli [articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalita' e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'[articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), come rideterminato dalla [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), dalla [legge](#)

[24 dicembre 2003, n. 350](#), dalla [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), dalla [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e dalla [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo e' effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma gia' assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'[articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), alle parole: "Tale contributo" sono premesse le seguenti: "Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'[articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), e successive modificazioni,".

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'[articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.